

Aggiornamento n°26 del 15/7/2009

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (D. Lgs n. 385/1993)

FOGLIO INFORMATIVO

a norma della Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 4 marzo 2003 relativa alla disciplina delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e delle conseguenti disposizioni di attuazione, come previsto dall'articolo 13, comma 1, emanate dalla Banca d'Italia in data 25 luglio 2003.

"OPERAZIONI DI FACTORING PRO-SOLUTO EXPORT CON CORRISPONDENTE ESTERO"

• **Informazioni sull'intermediario**

UniCredit Factoring S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa : Via Albricci n° 10 – 20122 Milano

Indirizzo telematico: www.unicreditfactoring.it

Iscritta al n° 28148 dell'albo, presso l'Unità di Informazione Finanziaria, degli intermediari finanziari operanti nel settore finanziario previsto dall'articolo 106 e seguenti del Decreto Legislativo n° 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e al n° 19103 dell'elenco speciale detenuto dalla Banca d'Italia previsto dall'articolo 107 dello stesso Decreto Legislativo.

Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all'albo del Gruppi Bancari cod. 3135.1

Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 01462680156

Codice ABI 19129.6

Capitale Sociale €.114.518.475,48.= interamente versato.

Riserve risultanti dal bilancio approvato al 31/12/2008 €.2.369.433,00 . =

Aderente all'Assifact – Associazione tra le Società di Factoring italiane

Aderente all'ABI – Associazione Bancaria Italiana

• **Informazioni sul soggetto incaricato dell'offerta**

• **Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio**

Acquisto dei crediti commerciali vantati verso tutti i propri debitori aventi sede all'estero, ovvero verso un insieme di debitori sempre aventi sede all'estero, con assunzione del rischio di mancato pagamento dovuto ad insolvenza degli stessi, nei limiti di credito definiti per ciascun debitore e con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero il rilascio di garanzie di pagamento a favore di propri creditori. La UNICREDIT FACTORING S.p.A. si avvarrà della propria rete di consociate e/o corrispondenti esteri per fornire il servizio di contabilità debitori e incasso su scala internazionale.

Rischi a carico del cliente

Il cliente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti ed assume le obbligazioni previste dal contratto. L'eventuale inadempimento di tali obbligazioni comporta, in via di principio, il venir meno della garanzia di solvenza prestata da UNICREDIT FACTORING S.p.A. e legittima quest'ultima a richiedere l'immediata restituzione delle somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati.

• **Condizioni economiche massime applicabili al servizio o all'operazione**

CODICE CONDIZIONE	DESCRIZIONE CONDIZIONE OPERATIVA	VALORE CONDIZIONE MASSIMA
C101	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL NETTO DELLE NOTE CREDITO	3,5%
C102	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO	4,5%
C103	COMMISSIONE DI FACTORING MENSILE DA PERCEPIRE SU SALDO CONTABILE A DECORRERE DALLA DATA DI EMISSIONE DELLE FATTURE CEDUTE AL FACTOR AL LORDO DELLE NOTE DI CREDITO PER MESE O FRAZIONE DI MESE - DA APPLICARE SU RAPPORTI MATURITY	1%
C104	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CONTRATTI/ORDINI E/O DEGLI STATI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)	3,5%
C106	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT DA APPLICARSI PER NUMERO DI MESI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI EMISSIONE E LA DATA DI SCADENZA DELLE FATTURE CEDUTE	3,5%
C107	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT DA APPLICARSI PER IL NUMERO DI MESI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI REGISTRAZIONE DA PARTE DEL FACTOR E LA DATA DI SCADENZA DELLE FATTURE CEDUTE	3,5%
C110	COMMISSIONE FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEL CORRISPETTIVO ANTICIPATO A VALERE SUI CREDITI FUTURI	3,5%
C111	COMMISSIONE DI FACTORING MENSILE DA PERCEPIRE SU SALDO CONTABILE A DECORRERE DALLA DATA DI REGISTRAZIONE DA PARTE DEL FACTOR DELLE FATTURE CEDUTE AL NETTO DELLE NOTE DI CREDITO PER MESE O FRAZIONE DI MESE + CONGUAGLIO INSOLUTI (AL SALDO CONTABILE E' SOMMATO L'IMPORTO DELL'EVENTUALE INSOLUTO PER IL NUMERO DI MESI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI ACCREDITO SBF ED IL RIADDEBITO DELL'INSOLUTO STESSO)	0,5%
C112	COMMISSIONE DI FACTORING MENSILE DA PERCEPIRE SU SALDO CONTABILE A DECORRERE DALLA DATA DI REGISTRAZIONE DA PARTE DEL FACTOR DELLE FATTURE CEDUTE AL LORDO DELLE NOTE DI CREDITO PER MESE O FRAZIONE DI MESE + CONGUAGLIO INSOLUTI (AL SALDO CONTABILE E' SOMMATO L'IMPORTO DELL'EVENTUALE INSOLUTO PER IL NUMERO DI MESI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI ACCREDITO SBF ED IL RIADDEBITO DELL'INSOLUTO STESSO)	0,5%
C113	COMMISSIONE DI FACTORING MENSILE DA PERCEPIRE SU SALDO CONTABILE A DECORRERE DALLA DATA DI EMISSIONE DELLE FATTURE CEDUTE AL FACTOR AL NETTO DELLE NOTE DI CREDITO PER MESE O FRAZIONE DI MESE + CONGUAGLIO INSOLUTI (AL SALDO CONTABILE E' SOMMATO L'IMPORTO DELL'EVENTUALE INSOLUTO PER IL NUMERO DI MESI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI ACCREDITO SBF ED IL RIADDEBITO DELL'INSOLUTO STESSO)	0,5%
C114	COMMISSIONE DI FACTORING MENSILE DA PERCEPIRE SU SALDO CONTABILE A DECORRERE DALLA DATA DI EMISSIONE DELLE FATTURE CEDUTE AL FACTOR AL LORDO DELLE NOTE DI CREDITO PER MESE O FRAZIONE DI MESE + CONGUAGLIO INSOLUTI (AL SALDO CONTABILE E' SOMMATO L'IMPORTO DELL'EVENTUALE INSOLUTO PER IL NUMERO DI MESI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI ACCREDITO SBF ED IL RIADDEBITO DELL'INSOLUTO STESSO)	0,5%
C115	COMMISSIONE MENSILE SUL SALDO DEI CREDITI CEDUTI IN ESSERE A FINE MESE	1%
C116	COMMISSIONE SUL SALDO DEI CREDITI CEDUTI IN ESSERE A FINE TRIMESTRE	2%
C117	COMMISSIONE SUL SALDO DEI CREDITI CEDUTI IN ESSERE A FINE SEMESTRE	3%
C118	COMMISSIONE SUL SALDO DEI CREDITI CEDUTI IN ESSERE A FINE ANNO	4,5%
C119	COMMISSIONE DI FACTORING FISSA MENSILE	€7.500
C121	COMMISSIONE MENSILE DI PLUSFACTORING DA APPLICARSI SUL VALORE NOMINALE DEI CREDITI CEDUTI A DECORRERE DALLA DATA DI EMISSIONE DELLE FATTURE CEDUTE	0,5%
C122	COMMISSIONE MENSILE DI PLUSFACTORING DA APPLICARSI SUL VALORE NOMINALE DEI CREDITI CEDUTI A DECORRERE DALLA DATA DI REGISTRAZIONE DA PARTE DEL FACTOR DELLE FATTURE CEDUTE	0,5%
C123	COMMISSIONI MENSILI DI PLUSFACTORING DA APPLICARSI SUL VALORE NOMINALE DEI CREDITI CEDUTI A DECORRERE DALLA DATA DI SCADENZA DELLE FATTURE CEDUTE	0,5%
C130	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT SU CREDITI CEDUTI (PER OPERAZIONI DI SCONTO)	4,5%
C134	COMMISSIONE FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEL CORRISPETTIVO ANTICIPATO A FRONTE DEI CREDITI CEDUTI	3,5%
C135	COMMISSIONE MENSILE DA PERCEPIRE SUL SALDO CONTABILE DEI CONTI CORRENTI DI TIPO FINANZIAMENTO (FIN/DIV) E INSOLUTI (INS)	1%

C137	COMMISSIONE DI RISTRUTTURAZIONE FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO	3,5%
C138	COMMISSIONE FACTORING FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI ACQUISTATI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO	4,5%
C140	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO - DA APPLICARE SU RAPPORTI MATURITY	3,5%
C141	COMMISSIONE DI GARANZIA MENSILE DA PERCEPIRE SUL SALDO CONTABILE DEI CREDITI GARANTITI IN ESSERE A FINE MESE	1%
C142	COMMISSIONE DI GARANZIA MENSILE DA PERCEPIRE SUL SALDO DEI CREDITI GARANTITI IN ESSERE A FINE MESE, A DECORRERE DALLA DATA DI EMISSIONE DELLE FATTURE CEDUTE PER MESE O FRAZIONE DI MESE	1%
C147	COMMISSIONE DI FACTORING MENSILE DA PERCEPIRE SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI E GARANTIBILI A DECORRERE DALLA DATA DI EMISSIONE DELLE FATTURE CEDUTE PER MESE O FRAZIONE DI MESE + CONGUAGLIO INSOLUTI (AL SALDO CONTABILE E' SOMMATO L'IMPORTO DELL'EVENTUALE INSOLUTO PER IL NUMERO DI MESI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI ACCREDITO SBF ED IL RIADDEBITO DELL'INSOLUTO STESSO)	1%
C150	SPESE DI LAVORAZIONE DA PERCEPIRE PER SINGOLA FATTURA CEDUTA E DOCUMENTO SIMILARE	€51,65
C151	SPESE DI LAVORAZIONE DA PERCEPIRE PER SINGOLA RATA DI FATTURA CEDUTA E DOCUMENTI SIMILARI	€52
C152	SPESE DI LAVORAZIONE DA PERCEPIRE PER SINGOLA RATA DI FATTURA CEDUTA E/O NOTA CREDITO E DOCUMENTI SIMILARI	€52
C153	SPESE POSTALI PER NOTIFICA CESSIONE	€52
C154	SPESE DI LAVORAZIONE DA PERCEPIRE PER SINGOLA FATTURA CEDUTA E/O NOTA CREDITO E DOCUMENTI SIMILARI	€51,65
C155	SPESE PER PROROGA SCADENZA FATTURE CON PAGAMENTO A RIMESSA DIRETTA	€15
C156	SPESE PER PROROGA SCADENZA FATTURE CON PAGAMENTO A MEZZO RI.BA.	€15
C157	SPESE PER PROROGA SCADENZA FATTURE CON PAGAMENTO A MEZZO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	€15
C181	SPESE TENUTA CONTO TRIMESTRALI	€800
C182	SPESE TENUTA CONTO MENSILI	€150
C183	SPESE PER OPERAZIONE	€10
C184	SPESE DI PREAVVISO BONIFICO A BANCA	€52
C185	SPESE PER EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI	€52
C186	SPESE DI SOLLECITO PER RACCOMANDATA	€155
C187	SPESE POSTALI	€100
C188	SPESE PER CERTIFICAZIONE A SOCIETA' DI REVISIONE/TERZI	€260
C189	SPESE A FORFAIT DI NOTIFICA CESSIONI	€52
C190	SPESE DI BONIFICO	€52
C191	SPESE LEGALI	AL COSTO
C192	SPESE PER SINGOLA CONTESTAZIONE	€20
C193	SPESE PER OPERAZIONE	€6
C194	RECUPERO SPESE BOLLO SU GARANZIE	AL COSTO
C201	SPESE INCASSO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	€15
C202	SPESE INCASSO RID	€15
C203	SPESE L'EMISSIONE E L'INCASSO RI.BA.	€15
C204	SPESE PER ASSEGNO INSOLUTO/PROTESTATO OLTRE A SPESE RECLAMATE DALLA BANCA	€47
C207	SPESE INCASSO MAV	€15
C212	SPESE PER BREVITA' DEI TERMINI DI SCADENZA DI RICEVUTE BANCARIE/EFFETTI RISPETTO ALLA LORO TRASMISSIONE AL FACTOR	€30
C213	SPESE GESTIONE CERTIFICATI	€200
C222	SPESE INSOLUTO RI.BA.	€47
C223	SPESE INSOLUTP RID	€47
C224	SPESE INSOLUTO RICEVUTE BANCARIE/EFFETTI OLTRE A SPESE RECLAMATE DALLA BANCA	€47
C230	SPESE RICHIAMO RI.BA.	€20
C231	SPESE RICHIAMO RICEVUTE BANCARIE/EFFETTI	€20
C235	SPESE RICHIESTA ESITO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	€47
C240	SPESE TENUTA CONTO ANNUALI	€1.000
C301	TASSO DI INTERESSE CON CAPITALIZZAZIONE POSTICIPATA (VALORE EFFETTIVO ANNUO COMPRENSIVO DEGLI EFFETTI DELLA CAPITALIZZAZIONE)	6,150%
C303	TASSO DI INTERESSE ANTICIPATO	6,150%
C306	TASSO DI INTERESSE ANTICIPATO (SCONTO RAZIONALE)	6,150%

C307	TASSO DI INTERESSE (COMMERCIALE) SU ACQUISTO CREDITI	6,150%
C308	TASSO DI INTERESSE (RAZIONALE SEMPLICE) SU ACQUISTO CREDITI	6,150%
C309	TASSO DI INTERESSE (RAZIONALE COMPOSTO) SU ACQUISTO CREDITI	6,150%
C310	DIFFERENZIALE PREZZO SU ACQUISTO CREDITI	6%
	TASSO DI INTERESSE DI MORA	6,150%
C400	RECUPERO SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICA CEDENTE	€.1.100
C401	SPESE ISTRUTTORIA PRATICA	€.1.100
C403	SPESE RINNOVO PRATICA	€.800
C410	RECUPERO SPESE PER VALUTAZIONE SINGOLO DEBITORE	€.260
C411	SPESE INFORMAZIONI PER SINGOLO DEBITORE	€.260
C412	SPESE PER RINNOVO INFORMAZIONI PER SINGOLO DEBITORE	€.155
C413	SPESE A FORFAIT PER VALUTAZIONE DEBITORI	€.260
C414	SPESE PER APERTURA ANAGRAFICA PER OGNI SINGOLO DEBITORE	€.130
C415	SPESE A FORFAIT PER APERTURA ANAGRAFICA DEBITORI	€.130
C416	SPESE TELECONTROLLO PROTESTI	€.260
C417	SPESE PER REVOCA PLAFOND	€.1.100
C421	SPESE INFORMAZIONI PER SINGOLO DEBITORE AFFIDAMENTO AUTOMATICO	€.260
C422	SPESE RINNOVO INFORMAZIONI PER SINGOLO DEBITORE AFFIDAMENTO AUTOMATICO	€.155
C501	GIORNI VALUTA FISSI PER INCASSI BONIFICI	25 giorni
C502	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI BONIFICI	15 giorni
C505	GIORNI VALUTA FISSI PER INCASSI IN CONTO CORRENTE POSTALE	25 giorni
C506	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI IN CONTO CORRENTE POSTALE	25 giorni
C507	GIORNI VALUTA FISSI PER INCASSI IN CONTANTI	25 giorni
C508	GIORNI VALUTA FISSI PER EFFETTI AL DOPO INCASSO	25 giorni
C509	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER EFFETTI AL DOPO INCASSO	20 giorni
C511	GIORNI VALUTA FISSI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RI. BA.	25 giorni
C512	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RI. BA.	25 giorni
C513	GIORNI VALUTA FISSI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RID	25 giorni
C514	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RID	25 giorni
C515	GIORNI VALUTA FISSI INCASSO MAV	25 giorni
C516	GIORNI VALUTA LAVORATIVI INCASSO MAV	25 giorni
C517	GIORNI VALUTA FISSI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	25 giorni
C518	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	25 giorni
C519	GIORNI VALUTA FISSI ACCREDITO MATURITY CREDITI CON PAGAMENTO A MEZZO EFFETTI	30 giorni
C520	GIORNI VALUTA LAVORATIVI ACCREDITO MATURITY CREDITI CON PAGAMENTO A MEZZO EFFETTI	25 giorni
C521	GIORNI VALUTA FISSI ACCREDITO MATURITY CREDITI CON PAGAMENTO A MEZZO RIMESSA DIRETTA	30 giorni
C522	GIORNI VALUTA LAVORATIVI ACCREDITO MATURITY CREDITI CON PAGAMENTO A MEZZO RIMESSA DIRETTA	25 giorni
C523	GIORNI VALUTA FISSI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RIMESSA DIRETTA	30 giorni
C524	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RIMESSA DIRETTA	20 giorni
C525	GIORNI VALUTA FISSI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RI.BA.	25 giorni
C526	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RI.BA.	20 giorni
C527	GIORNI VALUTA FISSI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RID	25 giorni
C528	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RID	20 giorni
C529	GIORNI VALUTA FISSI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	25 giorni
C530	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	20 giorni
C531	GIORNI VALUTA FISSI PER BONIFICI A CEDENTE SU BANCHE APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO UNICREDITO ITALIANO	25 giorni
C532	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER BONIFICI A CEDENTE SU BANCHE APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO UNICREDITO ITALIANO	15 giorni
C533	GIORNI VALUTA FISSI PER BONIFICI A CEDENTE A MEZZO ASSEGNI	25 giorni
C534	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER BONIFICI A CEDENTE A MEZZO ASSEGNI	15 giorni

C537	GIORNI VALUTA FISSI PER BONIFICI A CEDENTE SU BANCHE NON APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO UNICREDITO ITALIANO	25 giorni
C538	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER BONIFICI A CEDENTE SU BANCHE NON APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO UNICREDITO ITALIANO	15 giorni
C539	GIORNI VALUTA FISSI ACCREDITO MATURITY CREDITI CON PAGAMENTO A MEZZO RID	30 giorni
C540	GIORNI VALUTA LAVORATIVI ACCREDITO MATURITY CREDITI CON PAGAMENTO A MEZZO RID	25 giorni
C541	GIORNI VALUTA FISSI ACCREDITO MATURITY CREDITI CON PAGAMENTO A MEZZO RI.BA.	30 giorni
C542	GIORNI VALUTA LAVORATIVI ACCREDITO MATURITY CREDITI CON PAGAMENTO A MEZZO RI.BA.	25 giorni
	SPREAD SU ANTICIPAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO DEL LIBOR MASSIMO A DODICI MESI CON CAPITALIZZAZIONE MENSILE, PER ANTICIPI IN DOLLARI USA, FRANCHI SVIZZERI, YEN GIAPPONESI, CORONE DANESI E DOLLARI CANADESI	4%
	SPREAD SU ANTICIPAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO DEL LIBOR MASSIMO A DODICI MESI CON CAPITALIZZAZIONE MENSILE, PER ANTICIPI IN STERLINE INGLESI	4%

TASSI ANNUI EFFETTIVI GLOBALI MEDI		
	TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO FINO AD €50.000.=	6,354%
	TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO MAGGIORE DI €50.000.= FINO AD €100.000.=	6,310%
	TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO MAGGIORE DI €100.000.=	5,776%
	TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (LEGGE 108/96) FINO AD €50.000.=	5,540%
	TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (LEGGE 108/96) OLTRE AD €50.000.=	4,380%

Commissione e spese saranno assoggettate ad I.V.A. se previsto dalla normativa vigente. Non sono previste spese di informativa pre-contrattuale.

• **Clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio**

La presente sezione riporta una sintesi delle clausole contrattuali di natura non economica. Il testo integrale delle clausole che regolano il rapporto tra il Factor ed il cliente è contenuto nelle Condizioni Generali e Particolari per le Future Operazioni di Factoring.

Principali clausole contenute nelle Condizioni Generali per le Future Operazioni di Factoring

Premessa

Gli scopi dell'export factoring sono quelli di fornire al Cliente o Cedente, attraverso la rete di consociate e corrispondenti all'estero di UniCredit Factoring S.p.A. o Factor, un servizio specializzato di contabilità debitori, un servizio incassi su scala internazionale, un servizio di valutazione preventiva degli acquirenti e di gestione dei crediti, e, per le vendite approvate, sollevarlo dal rischio di insolvenza dei debitori ceduti. Il Factor potrà anche erogare al Cedente, secondo una percentuale stabilita, un anticipo del corrispettivo rispetto alla scadenza dei crediti ceduti..

Il Cedente procederà alla cessione al Factor dei crediti debitori esteri ed originati da forniture di merce o prestazioni di servizi. Il Cedente provvederà ad informare i debitori dell'avvenuto accordo di factoring mediante l'invio della "Lettera di Inizio Rapporto" redatta secondo il testo predisposto dal Factor.

Art. 1. Definizioni

Nel presente testo le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito indicato:

(a) "Vostro Conto Corrente" o "Conto Corrente Cedente" indicherà il conto nel quale saranno annotate le registrazioni contabili di tutte le operazioni che intercorreranno fra le parti.

(b) "Conto Corrente Debitori" indicherà il conto nel quale verranno contabilizzati i crediti cedutici utilizzando la stessa moneta di fatturazione.

(c) "Conto Corrente Cessioni" indicherà il conto nel quale verranno contabilizzati in lire italiane tutti i crediti cedutici in valuta estera per i quali si è addvenuto alla copertura del rischio di cambio.

(d) "Credito Approvato". indicherà un credito per il quale avremo dato la nostra approvazione preventiva, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, al contrario, "Credito non Approvato" indicherà un credito o la parte di esso da noi non approvata. I crediti presi in considerazione ai fini del presente contratto sono quelli derivanti da vendite o da prestazioni di servizi con termini di pagamento posticipato rispetto alla consegna o prestazione.

(e) "Opinione di credito" indica la nostra opinione su un debitore, fornitaVi dietro Vostra richiesta. L'opinione di credito non è in alcun modo vincolante per noi e non potrà essere considerata alla stregua di una "Approvazione di credito".

(f) "Tasso Base" indicherà il tasso di interesse annuo concordato.

- (h) "Debitore" indicherà qualunque persona, azienda, società straniera con le quali il Cedente abbia o intenda avere rapporti nel corso della sua normale attività.
- (i) "Credito" indicherà qualsiasi somma dovuta al Cedente, sia essa già pagabile o pagabile ad una data futura, nonché tutti i diritti derivanti al Cedente da un contratto.
- (j) "Cessione" indicherà la parte da noi accettata dei crediti offertici in cessione.
- (k) "Servizi" indicherà attività o lavoro prestato o da prestare ad un debitore nel normale svolgimento dell'attività del Cedente.
- (l) "Spedizione" indicherà la spedizione delle merci effettuata con qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, marittimo ed aereo per la loro esportazione, risultante da idonea documentazione.
- (m) "Euro" indicherà la moneta legale della Repubblica Italiana.
- (n) "Valuta Estera" indicherà la moneta estera, diversa dall'euro, nella quale è avvenuta la fatturazione delle merci vendute o dei servizi resi.
- (o) "Documento di sintesi" indicherà il documento che costituisce il frontespizio del presente contratto e conterrà una sintesi delle principali condizioni contrattuali del presente Contratto di Export Factoring e le condizioni economiche del rapporto.

Art. 2. Norme di carattere generale

Il Cedente è impegnato ad offrire in cessione tutti i crediti dallo stesso vantati nei confronti di debitori su tutti i mercati esteri, nessuno escluso se non previsto nostro accordo scritto. L'inosservanza di tale obbligo renderà automaticamente nulle le approvazioni di credito fornite ai sensi del seguente art. 10.

Art. 4. Accettazione di offerte in cessione

(a) I crediti accettati, in tutto o in parte, dal Factor verranno contabilizzati nel "Conto Corrente Debitori" a loro valore facciale ed espressi nella stessa moneta di fatturazione.

(b) Con l'accettazione la titolarità dei crediti passerà al Factor.

Art. 5. Garanzie

Il Cedente garantisce al Factor l'esistenza, la certezza, la liquidabilità dei crediti ceduti, la piena esclusiva titolarità degli stessi, la non compensabilità degli stessi e l'assenza di vincoli di qualsiasi genere, così come l'inesistenza di procedure concorsuali a carico del debitore e che sono state rispettate tutte le norme, le leggi ed i regolamenti internazionali necessari per l'esportazione delle merci e/o la prestazione dei servizi. Salvo diversi accordi, il Cedente garantirà la solvenza dei debitori ceduti. Il mancato rispetto delle condizioni analiticamente riportate in questo articolo, saranno causa di decadenza dell'approvazione del Factor, con conseguente obbligo del Cedente alla restituzione delle eventuali anticipazioni.

Art. 6. Fatture e consegna

Le fatture dovranno essere emesse e datate con data non antecedente la data di spedizione e rimesse tempestivamente al Factor comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla loro emissione, salvo che i termini di pagamento non siano più brevi di tale periodo.

Art. 7. Corrispettivo della cessione e modalità di contabilizzazione

(a) Il corrispettivo della cessione per ogni offerta sottoposta e accettata dal Factor sarà rappresentato dall'importo totale dei crediti compresi nell'offerta stessa e accettati.

(b) A seguito della contabilizzazione nel "Conto Corrente Debitori" come da art. 4, il corrispettivo dei crediti ceduti sarà messo a disposizione del Cedente ad incasso avvenuto, al netto di note di credito o di debito, di sconti, abbuoni e arrotondamenti che il debitore dovesse trattenere, come segue:

- per le fatturazioni in Euro: in Euro;
- per le fatturazioni in valuta estera: nella stessa moneta di fatturazione sul "Conto Corrente Cessioni"; qualora il debitore effettuasse il pagamento in valuta diversa da quella di fatturazione, sarà riconosciuto al Cedente nella stessa valuta di incasso, con rischio di cambio a carico del Cedente stesso.

Rimane contrattualmente inteso che gli incassi di cui sopra verranno primariamente utilizzati per l'estinzione di eventuali versamenti anticipati da noi effettuati come da seguente punto (d) o comunque per qualsiasi altra ragione di credito del Factor nei confronti del Cedente.

(c) Nel caso in cui il "Vostro Debitore" non pagasse a scadenza il credito ceduto e previamente approvato dal Factor, il corrispettivo del credito stesso, al netto di eventuali spettanze del debitore, verrà da noi messo a disposizione del Cedente entro 180 giorni dalla scadenza del credito stesso ad eccezione dei crediti per i quali l'approvazione decada ai sensi degli art. 2, 5, 11, 14.

Il Factor ha facoltà di accogliere richieste del Cedente di versamento anticipato, rispetto alle scadenze dei crediti a noi ceduti, nella misura massima percentualmente concordata. Tale percentuale di finanziamento potrà essere variata o revocata a insindacabile giudizio del Factor con effetto immediato dalla data dell'apposita comunicazione scritta.

(f) Tutti i nostri accrediti o addebiti al "Vostro Conto Corrente" espressi in Euro e derivanti da conversione di valute estere saranno effettuati al cambio vigente il giorno di presa in carico della cessione, salvo che per quei crediti per i quali il Cedente ha rinunciato alla fissazione del cambio, per i quali vigerà il cambio quotato il giorno della scrittura.

Rimane espressamente inteso che resta a carico del Cedente qualsiasi differenza di cambio derivante da conversione di valuta estera in Euro o viceversa nei seguenti casi:

- operazioni in divise estere per le quali in sede di cessione il Cedente ha rinunciato ad una fissazione del cambio da parte del Factor;
- operazioni che, pur con cambio fissato come sopra, vengano poi dal debitore regolate in altra moneta diversa da quella di fatturazione;
- sempre in presenza di operazioni per le quali il Factor abbia provveduto alla fissazione del cambio, differenze di cambio derivanti da mancati introiti parziali o totali in conseguenza di contestazioni, sconti, abbuoni e note di credito a qualsiasi titolo accordati o, nel caso di cessioni pro solvendo, di insolvenza del debitore.

(g) Qualora esistessero più rapporti e più conti il Factor potrà valersi in ogni caso della compensazione di legge ad ogni suo effetto. Il Factor potrà altresì valersi del diritto della compensazione ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento e senza obbligo di preavviso e/o formalità.

Art.8. Interessi debitori

(a) Sui saldi debitori saranno calcolati interessi ad un Tasso Base euro o divisa concordato nell'apposito "Documento di sintesi". Tale Tasso base potrà essere modificato dal Factor anche in senso sfavorevole al Cedente nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza.

(b) Qualora per particolari operazioni di finanziamento ci si dovesse accordare per l'applicazione di tassi diversi da quelli di cui al precedente punto (a) i tassi concordati potranno essere modificati senza preavviso e con decorrenza immediata e comunque correlata con le relative operazioni sottostanti. Le operazioni di cui al presente punto potranno essere contabilizzate in separati "Conto Cedente".

(c) Gli interessi di cui al presente paragrafo dovranno essere ci rimborsati mediante rimessa di assegno o di bonifico bancario entro 10 giorni dalla ricezione dell'Estratto Conto oppure sarà in nostra facoltà di detrarli dagli incassi effettuati.

Art .9. Commissioni di factoring e spese

(a) A partire dalla Data d'Inizio e fino alla risoluzione dei contratto di factoring il Factor addebiterà al Cedente una commissione di factoring nella misura concordata, da percepirsi sul valore facciale dei crediti cedutici.

La commissione di factoring verrà percepita anche su eventuali crediti non cedutici ed a noi ugualmente pagati da parte del debitore.

(b) Sarà facoltà del Factor modificare in qualsiasi momento le commissioni di cui al precedente punto (a) a decorrere dalla data di apposita comunicazione mediante lettera raccomandata, telex o telefax.

(c) Inoltre Factor percepirà, nella misura concordata, un importo fisso per ogni fattura ceduta o pagata, un importo fisso per spese di informazione, per ogni debitore sul quale venga richiesta una opinione di credito o una approvazione di credito (Tale importo verrà applicato una volta all'anno per debitore) il recupero di spese eventualmente addebitate al Factor da banche e/o corrispondenti per commissioni di incasso effetti e spese bancarie per trasferimento di fondi dall'estero.

Le commissioni e spese e la relativa I.V.A. (se dovuta) dovranno essere rimborsati entro il mese di ricezione delle lettere contabili di addebito e o del relativo estratto conto da parte del Cedente oppure saranno trattenuti come da art. 8 (c).

Art.10. Approvazione di credito

Il Cedente richiederà al Factor l'approvazione di credito, con congruo anticipo rispetto all'emissione delle relative fatture. Il Factor comunicherà per iscritto l'eventuale l'approvazione in tutto o in parte o tenerla in attesa di ulteriori informazioni, precisando anche il limite di credito per ogni debitore, espresso nella stessa moneta di fatturazione. E' esclusa la fatturazione in più di una moneta per debitore. Il limite di credito sarà valido sino a revoca scritta da parte del Factor ed avrà carattere di rotatività per cui gli incassi effettuati di crediti ceduti ed approvati, renderanno nuovamente capiente tale limite per pari importo per altri crediti in successione cronologica a partire dalla fattura recante data di emissione più vecchia.

La revoca di un limite di credito né fa automaticamente cessare il carattere di rotatività.

Art.11. Validità dell'approvazione di credito

Qualsiasi modifica ai termini del credito non preventivamente autorizzata dal Factor renderà automaticamente nulla l'approvazione ed il credito in questione sarà considerato come non approvato ai fini del contratto di factoring.

Art.12. Rischio coperto

L'approvazione di credito del Factor copre esclusivamente il rischio di insolvenza del debitore. E' esclusa ogni garanzia a fronte di sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo che il debitore, anche senza titolo, trattenga all'atto del pagamento e così pure derivanti da pagamenti effettuati in moneta diversa da quella di fatturazione. E' parimenti esclusa ogni garanzia dal Factor su mancati incassi determinati da forza maggiore.

Art.13. Pattuizioni particolari per cessioni pro-solvendo o impagate non per insolvenza

Per i crediti approvati dal Factor e per quei crediti che pur approvati siano rimasti impagati ma non per insolvenza del debitore, il Cedente garantisce come coobbligato il pagamento dei debitori, pertanto, provvederà a rimborsare al Factor qualsiasi somma non pagata da qualunque debitore per qualsiasi credito insoluto che si stato oggetto di versamento anticipato.

Il Factor potrà, senza per questo sollevare il Cedente dalle garanzie prestate, concedere dilazioni di pagamento ai debitori o giungere a transazioni, rinunciando Voi espressamente ad avvalerVi dell'ultimo comma dell'art. 1267 c.c..

Art,14. Avvisi di contestazione e di trattenuta

Nel caso in cui un debitore dovesse contestare una fattura o il suo obbligo a pagare totalmente o parzialmente il relativo importo alla scadenza, l'approvazione di credito del Factor verrà sospesa sino a quando il debitore non avrà pagato, o un tribunale non lo avrà condannato a pagare in tutto o in parte, o gli organi di una procedura concorsuale non avranno riconosciuto il credito in tutto o in parte ed il credito sarà considerato come non approvato.

Il Factor comunicherà la Cedente qualunque contestazione, che dovrà essere risolta tra Cedente e debitore.

Notizia dell'accettazione o della non accettazione della contestazione da parte del Cedente dovrà pervenire al Factor per iscritto entro e non oltre 35 giorni di calendario (20 giorni nel caso in cui la contestazione si riferisca a segnalazione di pagamento diretto effettuato al Cedente dal debitore estero) dalla data della segnalazione da parte del Factor.

Nel caso di accettazione della contestazione da parte del Cedente, l'approvazione si intenderà definitivamente decaduta, nel caso di mancata accettazione della contestazione, ferma restando la sospensione della nostra approvazione, il Cedente dovrà essere inviare la documentazione necessaria all'azione legale che verrà effettuata a spese del Cedente.

In assenza di risposta del Cedente nei tempi e nei termini previsti, il Factor provvederà a ricedergli definitivamente il credito.

In caso di Vostra soccombenza, l'approvazione sospesa si intenderà definitivamente decaduta; nel caso di soccombenza del debitore, l'approvazione sospesa si intenderà ripristinata.

Art.15. Trasferimento dei diritti

A richiesta del Factor il Cedente a sue spese svolgerà tutte le attività ritenute necessarie dal Factor per la tutela dei suoi interessi derivanti dal contratto di factoring, compreso il blocco delle merci in viaggio e la loro rivendita, il cui ricavato sarà corrisposto al Factor fino a concorrenza del credito ceduto.

Il Cedente sarà, inoltre, tenuto a prendere tutti i provvedimenti possibili per evitare o contenere le perdite, comunicando al Factor ogni evento che possa causare una perdita.

Art.16. Pagamenti da Voi ricevuti

Il Cedente è obbligato a trasmettere immediatamente al Factor ogni pagamento in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo effettuato, di un credito ceduto e dal Cedente eventualmente ricevuto direttamente.

Art.17. Procura

Il Cedente è impegnato a conferire al Factor o ai suoi corrispondenti esteri una procura con poteri di agire anche legalmente in nome e per conto del Cedente, in relazione ai crediti oggetto del rapporto di factoring, redatta come da testo, anche in lingue estere, fornito dal Factor.

Art.19. Informazioni ed assistenza

Il Cedente è impegnato a informare il Factor di notizie che modifichino la situazione, l'indirizzo o l'affidabilità di qualsiasi debitore e ad aderire ad ogni richiesta del Factor di assistenza nell'incasso di crediti ceduti.

Art.21. Divieti

Qualora nonostante la mancata o insufficiente approvazione di credito del Factor, il Cedente decidesse di continuare a fornire il debitore, ove al nome dello stesso risultino in essere fatture non ancora rimosse e i relativi crediti risultino approvati dal Factor, il Cedente è obbligato a non applicare al debitore stesso per dette ulteriori forniture termini di pagamento tali da aggravare il rischio del Factor e a cedere comunque al Factor le ulteriori fatture sul debitore.

Art.22. Imputazione dei pagamenti dei debitori

I pagamenti effettuati dai debitori nonché le note di credito e/o le note di debito verranno in primo luogo considerati in estinzione totale dei crediti in tutto o in parte approvati e solo successivamente di quelli non approvati.

Art.23. Risoluzione

Il contratto di factoring potrà essere disdetto in qualsiasi momento da una delle due parti a mezzo avviso a mezzo lettera raccomandata alla controparte e scadrà almeno tre mesi dopo la data della notifica di tale disdetta.

Il Factor potrà, inoltre, disdire il contratto in caso di inadempienze del Cedente alle obbligazioni assunte a termini del contratto di factoring, qualora il Cedente divenisse insolvente, venisse posto in liquidazione o comunque venisse sottoposto a procedure concorsuali o cessasse volontariamente l'attività.

Art.24. Obblighi derivanti dalla risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto di factoring non influenzerà in alcun modo gli impegni che ne derivano al Cedente. Fino a quando saranno ancora in essere impegni derivanti al Cedente dal contratto di factoring o sorti per effetto della sua risoluzione, il Factor avrà diritto di sospendere il trasferimento delle somme incassate.

In caso di risoluzione del contratto di factoring il Factor avrà diritto a sua scelta di chiedere al Cedente di riacquistare la disponibilità di tutti i crediti ceduti ed ancora in essere alla data di chiusura del contratto, al loro valore facciale, oppure di richiedere al Cedente il rimborso immediato dell'imparto totale dei crediti ancora non incassati nella misura in cui gli stessi sono stati finanziati, inclusi interessi, commissioni, accessori e spese.

Art. 25. Norme in materia di trasparenza del rapporto

Il Factor qualora sussista giustificato motivo, potrà modificare il contenuto delle norme contrattuali e la misura dei compensi pattuiti, dandone comunicazione al Fornitore con un preavviso di trenta giorni. La comunicazione, che conterrà la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto".

La modifica si intenderà approvata ove il Fornitore non dovesse recedere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, il Fornitore ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Art.27. Foro competente

In caso di contestazione derivante dal presente contratto sarà competente il Foro di Milano.

Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il contratto di factoring

Factor oltre alla UNICREDIT FACTORING S.p.A., indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Fornitore: indica l'Impresa cliente del Factor, controparte del Contratto di Factoring.

Debitore: indica la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti;

Credito indica:

a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi;

b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso;

Cessione: indica il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti. Alla cessione di crediti sub a) si applica la Legge n.52/91 e successive modifiche e gli artt.1260 e seguenti del Codice Civile nel caso di crediti sub b).

Corrispettivo della cessione di credito: indica l'importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore per note di credito, sconti, arrotondamenti, abbuoni, deduzioni e compensazioni.

Pagamento del corrispettivo: indica il pagamento operato dal Factor al fornitore del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti (maturity), o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il fornitore medesimo.

Pagamento anticipato del corrispettivo: indica il pagamento operato dal Factor al fornitore per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del Fornitore ed a discrezione del Factor prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.

Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte del Factor: indica l'assunzione da parte del Factor del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo (plafond) dell'importo dei crediti per i quali il Factor intende assumersi tale rischio.

Compensazione volontaria: indica la facoltà contrattualmente attribuita al Factor di trattenere somme e compensare propri debiti con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del fornitore ancorchè non ancora liquidi od esigibili.

Compensi del Factor: indica le commissioni, ed ogni qualsivoglia ulteriore corrispettivo pattuiti tra il fornitore ed il Factor per le prestazioni rese da quest'ultimo nello svolgimento del contratto di factoring.

Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal Fornitore o dal Debitore ceduto al Factor in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di crediti operata al Factor o della concessione da parte di quest'ultimo di una dilazione per il pagamento del debito.

Commissione: indica il valore percentuale che viene addebitato per la gestione dei crediti ceduti e/o per l'assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento dei Debitori Ceduti e/o per la concessione ai Debitori di proroghe di pagamento delle scadenze naturali dei crediti ceduti.

- commissione mensile: è la percentuale che viene addebitata mensilmente o sull'ammontare dei crediti ceduti, per tutta la durata dei crediti stessi, o sull'ammontare del corrispettivo anticipato;
- commissione "unica" o "flat": è la percentuale che viene addebitata normalmente all'atto della cessione dei crediti sul loro ammontare;
- commissione di plusfactoring: è la percentuale che viene addebitata mensilmente, sul valore dei crediti ceduti e non pagati alla loro scadenza naturale per tutto il periodo di ritardo nel pagamento.

Spese di handling: indica le spese di lavorazione.

Valuta: indica la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi.

Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Parametro di indicizzazione: indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.

Capitalizzazione: indica il meccanismo per cui, normalmente mensilmente o trimestralmente e comunque secondo scadenze e modalità prefissate, gli interessi producono a loro volta interessi.

Il tasso effettivo applicato, rapportato su base annua tenuto conto degli effetti della capitalizzazione è calcolato con la seguente formula:

$$\left[\left(1 + \frac{\text{tasso}}{\text{periodi} \times 100} \right)^{\text{periodi}} - 1 \right] \times 100$$

(tasso = tasso di applicazione, periodo = periodi dell'anno: se capitalizzazione mensile 12, se trimestrale 4)

corrispondendo, pertanto in data odierna, al _____ annuo. Esempio: tasso applicato 6,000%

Capitalizzazione trimestrale

$$\left[\left(1 + \frac{6,000}{4 \times 100} \right)^4 - 1 \right] \times 100 = 6,13635\%$$

Al verificarsi di una variazione nel tasso di riferimento, il nuovo tasso effettivo globale annuo sarà ricavabile con l'utilizzo della suddetta formula.

Foro competente: indica il giudice competente a decidere su di una determinata causa.

Recesso: indica l'atto con il quale una delle parti di un rapporto contrattuale esercita la facoltà di sciogliere il rapporto stesso.

- **Procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie**

UniCredit Factoring S.p.A. aderisce all'Accordo interbancario sull'istituzione dell'Ufficio Reclami e dell'Ombudsman bancario ed alle procedure di reclamo e composizione ivi previste, il cui regolamento è a disposizione della clientela, per l'asporto, presso i locali di UniCredit Factoring S.p.A. aperti al pubblico. La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman - Giurì bancario. Ogni cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della società entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita. **Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R indirizzata a UniCredit Factoring S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Albricci n° 10 20122 Milano - fax 02/36671145.** L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro termini prestabiliti. Se la Società dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Società) - **può presentare ricorso all'Ombudsman - Giurì bancario**, Organo collegiale composto da 5 membri, con sede in **Via Quattro Novembre n° 114 - 00187 Roma.**

Il ricorso all'Ombudsman - Giurì bancario va presentato entro un anno dall'invio della contestazione all'Ufficio Reclami della Società, mediante richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documenti utili. L'Ombudsman - giurì bancario può chiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla Società che al cliente.

Le controversie per cui è competente l'Ombudsman - Giurì bancario sono quelle di valore fino a Euro 50.000. La decisione viene adottata entro termini prestabiliti.

Il ricorso all'Ufficio Reclami all'Ombudsman - Giurì bancario priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.